



ISTITUTO COMPRENSIVO GUALDO TADINO
Via G. Lucantoni – 06023 - Gualdo Tadino
C.F. 92017090546 – COD. MECC. PGIC847004
Scuola Infanzia e Primaria tel. e fax 075/912249
Scuola Secondaria I grado: tel. 075/912253 – 075/9142095 – fax 075/9143400

Abstract sulla normativa dei Bisogni Educativi Speciali

L'Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino si propone di potenziare la cultura dell'inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. Dopo la Legge 170/2010 sono state emanate delle disposizioni che hanno cercato di declinare cosa e come fare per accogliere i bisogni educativi speciali di un numero ancora più ampio di difficoltà in un progetto di inclusione e successo formativo. La recente normativa individua le caratteristiche e i passaggi necessari al fine di garantire l'inclusione scolastica.

Arece dello svantaggio scolastico secondo la Direttiva Ministeriale (D.M.) del 27/12/2012 ¹

BES	Disabilità (certificata ai sensi dell'art. 3 c.1 e c.3 della legge 104/1992)	<ul style="list-style-type: none"> • Ritardo cognitivo • Minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensoriale • Motoria • Intellettiva • Altra (DSA in comorbilità con altri disturbi ecc.) 	
	Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o con diagnosi legge 170 del 2010)	Disturbi specifici di apprendimento (DSA)		<ul style="list-style-type: none"> • Dislessia • Disortografia • Disgrafia • Discalculia
		Area verbale		<ul style="list-style-type: none"> • Disturbi del linguaggio • Bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale
		Area non verbale		<ul style="list-style-type: none"> • Disturbo della coordinazione motoria • Disprassia • Disturbo non verbale • Bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale
				Disturbo dello spettro autistico lieve
				Disturbo evolutivo specifico misto
	Funzionamento intellettivo limite (FIL)	Detto anche "Border cognitivo" o "Cognitivo borderline"		
ADHD	Disturbo da Deficit dell'Attenzione/Iperattività (ADHD)			
Svantaggio	Socio-economico, culturale, linguistico			

¹ Da "I BES. Come e cosa fare" di Raffaele Ciambone e Giuseppe Fusacchia, Giunti Scuola pag. 12

Bisogni Educativi Speciali: alcune precisazioni necessarie nei BES a scuola

1 - Non esiste la “diagnosi di BES” ma la necessità di Bisogni Educativi Speciali a scuola

La diagnosi di “Bisogno Educativo Speciale” non esiste (e dunque neppure la certificazione).

2 - La scuola individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali in tre modi, attraverso:

- certificazione
- diagnosi
- considerazioni didattiche

Possiamo trovarci di fronte a tre diverse situazioni.

- a) Alunni con **certificazione di disabilità**, questa fa riferimento alla leg. 104/92 (art3) ed elaboriamo un PEI (Piano Educativo individualizzato) in collaborazione con l’insegnante specializzato al sostegno.
- b) **Alunni con diagnosi di disturbi evolutivi**:
 - se hanno diagnosi di DSA, facciamo riferimento alla Legge 170/10 e DM 5669 12/7/2012 ed il team docenti elabora un PDP (Piano Didattico Personalizzato)
 - se hanno diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non-verbali allora la scuola è in grado di decidere in maniera autonoma, “se” utilizzare, o meno, lo strumento del PDP. In caso non lo utilizzi ne scrive le motivazioni, infatti: *“la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza. [...] il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione”* (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363)

c) **Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale:**

“Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche”

(Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013).

Il temine “ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” presuppone che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere aiutato dalla scuola con l'adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispenativi (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013) ma “non” è obbligata a fare il PDP, dunque sceglie in autonomia se fare o meno un PDP, e questi interventi dovranno essere per il tempo necessario all'aiuto in questione.

I Bisogni Educativi Speciali degli alunni nell'area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, prevedono interventi verificati nel tempo così da attuarli solo fin quando serve. Daremo priorità alle strategie educative e didattiche più frequenti anziché alle modalità di dispensazione/compensazione.

“Si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative (...) avranno carattere transitorio ed attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche (...) più che strumenti compensativi e misure dispensative” (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013)

3 - I Bisogni Educativi Speciali dei DSA: ovvero BES e DSA sono due concetti diversi.

“La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana” (Art. 1 Leg.170/10).

I DSA necessitano di Bisogni Educativi Speciali a scuola, ovvero di interventi e strategie didattiche specifiche per i DSA. Lo stesso principio vale per l'ADHD, o Disturbi del Linguaggio o svantaggio socio-culturale. Tutti questi necessitano di un Bisogno Educativo Speciale a scuola.

“In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana” (Dir. MIUR 22/12/2012).

4 - Il PDP: cosa è?

E' lo strumento per individualizzare e per personalizzare il percorso didattico dell'alunno con Bisogni Educativi Speciali. Esso ha lo scopo di definire, monitorare e documentare, secondo una elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie di intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli apprendimenti.

5 - Il PDP - Piano Didattico Personalizzato NON è obbligatorio per tutti i BES

Il Piano Didattico Personalizzato citato nella normativa è previsto dal DM n°5669 12/7/2011 sui DSA.

E' obbligatorio quando: abbiamo una diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento, dunque con tutti codici che iniziano con F 81 dell' ICD-10.

“E' necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente tutti quelli compresi nella categoria F81: Disturbi evolutivi Specifici delle Abilità Scolastiche) e alla dicitura esplicita del DSA in oggetto (della lettura e/o della scrittura e/o del calcolo).”(Art. 3, comma 1, “Elementi di Certificazione Diagnostica” della Conferenza Stato-Regioni per Diagnosi DSA)

E' scelta della scuola quando:

- ✓ Abbiamo una diagnosi di Disturbo Evolutivo (diverso dai DSA) come ADHD, Disturbo del Linguaggio, Disturbo Coordinazione Motoria o visuo-spaziale.
- ✓ Quando abbiamo delle difficoltà di apprendimento, svantaggio socio-culturale o alunni stranieri.



“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno diritto alla certificazione di Disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione”(Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2563).

“Le note ministeriali conferiscono **piena autonomia ai docenti nella decisione** del percorso da intraprendere. Si sposta così il baricentro da un asse prevalentemente clinico a uno più propriamente pedagogico. La scelta deve essere sempre ponderata in relazione ai suoi “pro” (efficacia della personalizzazione, convenienza di una formalizzazione esplicitata, maggiore rilevanza verso docenti e genitori, ricadute nella valutazione...) e ai suoi “contro” (oneri e tempi per la scuola, caduta di autostima per l'alunno, rischi di accettazione, rapporti con i compagni, tensioni familiari...). **E' bene aver cura di verbalizzare le motivazioni del Consiglio di classe o del team docenti..”** ².

² Da “I BES. Come e cosa fare” di Raffaele Ciambrone e Giuseppe Fusacchia, Giunti Scuola pag. 44

Quando adottare un PDP ³

L'alunno è accompagnato da certificazione ai sensi della Legge 170/2010.



Il team docenti/ Consiglio di classe deve formulare, condividendolo con la famiglia, un PDP. Non sono previste risorse specifiche..

L'alunno non è accompagnato da certificazione, ma da diagnosi clinica o altra documentazione.



Il team docenti/ Consiglio di classe ne prende visione e può procedere alla personalizzazione dell'apprendimento (eventualmente con PDP); se non lo ritiene opportuno, ne verbalizzerà le motivazioni.


L'alunno non è accompagnato né da certificazione né da diagnosi.



Il team docenti/ Consiglio di classe può decidere a maggioranza di impiegare un apprendimento personalizzato ed eventualmente formalizzarlo in un PDP, utile se il livello di personalizzazione impone adeguamenti alle modalità di valutazione (interrogazioni, verifiche, esami).

³ Da "I BES. Come e cosa fare" di Raffaele Ciambrone e Giuseppe Fusacchia, Giunti Scuola pag. 46

Processo di adozione di un PDP in base al tipo di difficoltà manifestata dal bambino. ⁴



⁴ Da "I BES. Come e cosa fare" di Raffaele Ciambrone e Giuseppe Fusacchia, Giunti Scuola pag. 47



Quindi il PDP non è necessario per tutti i BES, in molti casi la scuola può decidere di mettere in atto delle strategie didattiche di intervento senza formalizzarle nel PDP. In questo caso, non essendoci il PDP non è necessaria alcuna firma da parte della famiglia. D'altro canto non c'è bisogno di alcun documento per spiegare l'utilizzo di strategie didattiche più conformi a migliorare l'apprendimento di un alunno in difficoltà.

6 - Processo di adozione di un PDP

Il PDP in caso di DSA viene compilato per legge e va firmato da tre figure: Dirigente scolastico (o da suo delegato), dai docenti e dalla famiglia, come indicato dalla normativa vigente.

Infatti il PDP rappresenta un accordo di reciproca collaborazione tra scuola e famiglia.

Il PDP nel caso dei BES può essere redatto anche in assenza di certificazioni e/o diagnosi, in base alla valutazione degli insegnanti di classe e del Dirigente scolastico. In questo caso il PDP va comunque firmato dal Dirigente scolastico (o da suo delegato), dal team docente e preferibilmente anche dai genitori; nel caso questi rifiutino di firmare il documento, la scuola deve assumere il rifiuto scritto della famiglia, ma è auspicabile che la scuola proceda comunque nella personalizzazione del percorso didattico; in sede di valutazione il team docenti terrà conto del PDP e perseguirà gli obiettivi minimi in esso contenuti.

7 - BES e prove Invalsi: il loro svolgimento dipende dal tipo di disturbo o difficoltà

La nota MIUR, in tal senso chiarisce ogni procedura da cui riproponiamo la tabella riassuntiva:

			Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
BES	Disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 c.1 e c.3 della legge 104/1992	Disabilità intellettiva	Decide la scuola	NO	Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art.16, c. 3 L. 104/92) Decide la scuola	PEI
		Disabilità sensoriale e motoria	SI	SI ^(c)	Decide la scuola	PEI
		Altra disabilità	Decide la scuola	NO ^(b)	Decide la scuola	PEI
	Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o con diagnosi)	DSA certificati ai sensi della legge 170/2010 ^(d)	Decide la scuola	SI ^(a)	Decide la scuola	PDP
		Diagnosi di ADHD Bordeline cognitivi Disturbi evolutivi specifici	SI	SI ^(a)	Decide la scuola	PDP
	Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale		SI	SI	NO	-

- (a) A condizione che le misure compensative e/o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o del disturbo specifico.
- (b) Salvo diversa richiesta della scuola.
- (c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o traduzione sensoriale (ad esempio sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.
- (d) Sono compresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA in attesa di certificazione.